



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2014 (07.04)
(OR. en)**

6835/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0340 (COD)**

**CODEC 534
TELECOM 58
CONSOM 62
MI 203
PE 118**

NOTA INFORMATIVA

Origine: Segretariato generale
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 24-27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Jorgo CHATZIMARKAKIS (ALDE-DE) ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 73 emendamenti (emendamenti 1-73) alla proposta di direttiva. Inoltre, i gruppi politici PPE, ALDE, S&D e Verts/ALE hanno presentato congiuntamente altri due emendamenti (emendamenti 74 e 75).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 25 febbraio 2014, e:

- ha posto l'accento sulla necessità e sull'urgenza di questa tanto attesa proposta. Essa è volta a garantire l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici ai cittadini con disabilità e alla crescente popolazione anziana, due categorie che si ritrovano sempre più isolate ed escluse da un mondo in cui l'informazione è accessibile principalmente online;

- ha osservato che meno di un terzo dei siti web europei del settore pubblico e del governo e meno del 10 % dei siti web europei sono generalmente del tutto accessibili. Il Parlamento europeo ha pertanto ampliato l'ambito di applicazione della proposta originaria della Commissione, in modo tale che ora essa copre tutti i siti web degli enti pubblici dell'Unione europea e i siti web che forniscono servizi pubblici indicati in un allegato. Essa, inoltre, copre l'accesso mobile al web e le applicazioni, e include un solido meccanismo di esecuzione;
- ha rilevato che, con gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, la direttiva sarebbe in linea con gli obblighi che figurano nelle convenzioni ONU sui diritti delle persone con disabilità e con gli impegni assunti nell'ambito dell'agenda digitale europea;
- si è rammaricato del fatto che i lavori al Consiglio non siano più avanzati, ma ha espresso l'auspicio che sotto la presidenza greca si compiano progressi, in modo tale che il nuovo Parlamento possa riprendere il fascicolo e che la presidenza italiana sia in grado di concludere le negoziazioni.

Il vicepresidente della Commissione, Neelie KROES:

- ha osservato che la direttiva proposta costituisce un primo passo fondamentale al fine di garantire l'accessibilità al web per tutti. Le persone con menomazioni della vista o difficoltà uditive dovrebbero essere in grado di accedere ai siti web, in particolare quelli che forniscono servizi pubblici di base;
- ha affermato che la proposta affronta il problema principale dell'accessibilità al web, vale a dire la frammentazione del mercato che genera incertezza della domanda e dell'offerta. L'introduzione di una singola serie di prescrizioni in materia di accessibilità per tutti i siti web del settore pubblico potrebbe generare un effetto diffusivo che faciliterebbe una maggiore accessibilità degli altri siti web;
- ha sottolineato che la proposta della Commissione stabilisce unicamente norme minime e che ogni Stato membro ha la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione. L'obiettivo della Commissione è, allo stesso tempo, minimizzare l'onere normativo e le procedure burocratiche e facilitare lo sviluppo di un sistema di controllo semplice;
- ha evidenziato che condivide le idee del relatore e che farà uso della sua influenza al fine di far avanzare i lavori e compiere progressi in sede di Consiglio.

Tamas DEUTSCH (EPP-HU) a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, e Zoltan BAGO (EPP-HU) a nome della commissione cultura e educazione hanno espresso sostegno alla proposta di direttiva. L'accesso senza ostacoli ai siti web pubblici rappresenta una questione etica nonché un imperativo morale in una società digitale, e deve essere disponibile anche per le persone appartenenti a gruppi specifici, come i cittadini disabili e gli anziani.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Malgorzata HANDZLIK (PPE-PL):

- ha osservato che solo il 10 % dei siti web pubblici soddisfano le norme previste. Tutti i cittadini, comprese le persone disabili, dovrebbero avere pieno accesso ai siti web. La realizzazione di un accesso senza ostacoli dovrebbe essere considerata un'enorme potenzialità per lo sviluppo economico e la coesione sociale, e potrebbe creare posti di lavoro;
- ha sottolineato che occorre tenere presente i costi per la realizzazione del pieno accesso e prevedere i necessari finanziamenti;
- ha posto l'accento sulla necessità di una migliore definizione dei compiti delle autorità pubbliche, dal momento che molte questioni rientrerebbero nell'attuale definizione, come i servizi bancari e lo scambio di informazioni.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Vincent Miguel GARCES RAMON (S&D-ES):

- ha rilevato che lo scopo della direttiva è garantire il pieno accesso ai siti web degli enti pubblici o degli enti che esercitano funzioni pubbliche per ogni cittadino, comprese le persone disabili. Essa sarà applicabile ad una serie di servizi pubblici, come quelli nei settori energetico e postale, bancario, dell'istruzione, dei trasporti, della sanità, della protezione sociale e tanti altri;
- ha osservato che la direttiva genererà maggiore integrazione, dal punto di vista sociale e professionale, nonché un maggiore accesso all'informazione.
- ha posto l'accento sul fatto che dopo l'entrata in vigore sarà previsto un periodo da uno a tre anni di graduale introduzione delle nuove disposizioni.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Marian HARKIN (ALDE-IE):

- ha sostenuto l'idea che l'ambito di applicazione della direttiva proposta accrescerà il numero e il tipo di siti web che dovrebbero essere accessibili, i quali saranno definiti nell'allegato 1a.
- ha posto l'accento sul fatto che le autorità competenti hanno bisogno delle risorse necessarie per espletare le loro funzioni.
- ha ringraziato il relatore del fatto che si sia tenuto conto di tutti gli emendamenti dell'on. Harkin. Essi sottolineano la necessità del controllo e dell'esecuzione della nuova normativa e il fatto che le autorità competenti dovrebbero coinvolgere le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;
- ha esortato il Consiglio a dare priorità a questo importante strumento legislativo e ha posto l'accento sull'esigenza che la presidenza greca e quella italiana portino avanti i lavori.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Elisabeth SCHROEDTER (Verts/ALE-AT):

- ha sostenuto la relazione e ha espresso apprezzamento per la direttiva, che mira a rendere possibile un accesso senza ostacoli ai siti web degli enti pubblici.
- ha auspicato che le autorità degli Stati membri non facciano uso di tutti e tre gli anni del periodo transitorio, bensì che realizzino l'accesso notevolmente prima.
- ha osservato che il suo gruppo politico avrebbe auspicato l'inclusione di tutti i siti web sui servizi di interesse generale. Ha espresso la speranza che le autorità pubbliche in tutta Europa si sentano obbligate a consentire l'accesso senza ostacoli non appena vi sia un apporto di fondi pubblici.
- ha dichiarato che la parte tecnica della direttiva non è molto chiara, e ha espresso rammarico per il fatto che non sia richiesto l'uso di un software con codice sorgente aperto.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Adam BIELAN (ECR-PL):

- ha sostenuto lo scopo della direttiva di consentire l'accesso senza ostacoli ai siti web pubblici, in particolare nel settore della sanità e dell'educazione;
- ha posto l'accento sulla necessità di creare un sistema tecnicamente armonizzato in tutti gli Stati membri per l'accesso senza ostacoli ai siti web degli enti pubblici nel mercato interno e di prevedere un livello elevato di protezione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 26 febbraio 2014 il Parlamento ha adottato 73 emendamenti (emendamenti 1-67, 70-73, 74-75). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

P7_TA-PROV(2014)0158

Accessibilità dei siti web degli enti pubblici *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0721),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0394/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0460/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 116.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Titolo

Testo della Commissione

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici

Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici ***e dei siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete Internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.

Emendamento

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete Internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico. ***In tale contesto, la sicurezza della trasmissione delle informazioni e la protezione dei dati personali rivestono grande importanza.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone con limitazioni funzionali tra cui i disabili. I siti web contengono

Emendamento

soppresso

informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali e l'autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'accessibilità del web, e segnatamente l'impegno a rendere accessibili tutti i siti web pubblici entro il 2010, è stata inclusa nella dichiarazione ministeriale di Riga dell'11 giugno 2006 sulla e-inclusione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Sebbene la presente direttiva non si applichi ai siti web delle istituzioni dell'Unione, queste dovrebbero soddisfare i requisiti contenutivi e fornire un esempio di buone prassi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il piano d'azione *della Commissione* per l'eGovernment 2011-2015¹⁹ auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità.

(3) Nella sua comunicazione del 15 dicembre 2010, intitolata "Il piano d'azione per l'eGovernment 2011-2015 Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa", la Commissione ha sollecitato azioni per lo sviluppo di

servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità. ***Nel contempo sono necessari maggiori sforzi per attuare efficacemente la politica relativa all'e-inclusione, il cui obiettivo è ridurre le disparità nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione e migliorare la situazione economica, le opportunità lavorative, la qualità della vita, la partecipazione e la coesione sociali, anche per quanto concerne le consultazioni democratiche.***

¹⁹ ***COM(2010)0743 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nella sua comunicazione "Un'agenda digitale europea"²⁰, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

Emendamento

(4) Nella sua comunicazione ***del 19 maggio 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea", una delle iniziative di Europa 2020***, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico ***(e i siti web che forniscono ai cittadini servizi di base)*** dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

²⁰ ***COM(2010)0245 definitivo/2.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le persone anziane sono a rischio di esclusione digitale a causa di fattori quali la mancanza di competenze nel campo delle TIC e la mancanza di accesso a Internet. L'iniziativa europea i2010

sull'e-inclusione "Partecipare alla società dell'informazione" mira a garantire che tutti i gruppi di utenti abbiano le migliori opportunità possibili di usare Internet e di acquisire familiarità con le TIC. L'agenda digitale europea propone una serie di misure per promuovere l'uso delle nuove TIC da parte dei gruppi di utenti svantaggiati, come ad esempio gli anziani.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite, l'approccio della progettazione universale dovrebbe fungere da base per lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La *strategia* europea sulla disabilità 2010-2020²³ si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

(7) La **comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 intitolata "Strategia europea della disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere"**, il cui obiettivo è **abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità**, si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

²³ **COM(2010)0636 definitivo - Non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale**

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011^{1bis} sottolinea che non si possono sviluppare economie innovative e basate sulla conoscenza senza forme e contenuti accessibili per le persone con disabilità disciplinati da normative vincolanti, quali ad esempio siti web accessibili ai non vedenti e contenuti sottotitolati per gli ipoudenti, compresi servizi dei mass media, servizi online per le persone che utilizzano il linguaggio dei segni, applicazioni per smart phone e ausili tattili e sonori nei mezzi di informazione pubblici.

^{1bis} **Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9).**

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) L'Agenda digitale per l'Europa sottolinea l'importanza delle azioni positive per aiutare le persone disabili ad accedere ai contenuti culturali come elemento fondamentale di una piena cittadinanza dell'Unione e auspica la piena attuazione del Memorandum di intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità. La produzione di documenti, quali rapporti, libri e atti legislativi, mettendoli a disposizione nei siti web pubblici secondo modalità tali da renderli pienamente accessibili, può

fornire un importante contributo al raggiungimento di tale obiettivo e promuovere lo sviluppo di competenze e le imprese di servizi nell'Unione, unitamente alle auspiccate azioni di sostegno al settore privato per incentivare gli investimenti in tale ambito.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione.

Emendamento

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione, operatori che forniscono servizi di formazione *e canali di comunicazione sociale integrati nei siti web. A tale proposito, rivestono grande importanza gli sforzi compiuti nell'ambito della Grande coalizione per l'occupazione nel digitale, che rappresenta una continuazione del pacchetto a favore dell'occupazione e che si rivolge agli specialisti delle TIC nell'intento di rispondere alla carenza di competenze, anche per quanto concerne l'alfabetizzazione e le abilità professionali nel settore delle TIC.*

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La garanzia di neutralità della rete è essenziale affinché i siti web degli enti pubblici rimangano accessibili, ora e

in futuro, e Internet sia aperto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. ***L'adozione di*** requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie ***permetterà di*** non ***ostacolare*** l'innovazione e ***potrebbe*** addirittura stimolarla.

Emendamento

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici ***e a quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche.*** Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. ***Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo di*** requisiti di accessibilità ***adeguati e interoperabili nelle gare d'appalto per i contenuti dei siti web.*** ***Requisiti di accessibilità*** neutri sul piano delle tecnologie non ***ostacoleranno*** l'innovazione e ***potrebbero*** addirittura stimolarla.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità del web. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare

Emendamento

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità del web ***e favorire il completamento del mercato unico digitale.*** La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione.

della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l'accessibilità del web.

Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l'accessibilità del web.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

Emendamento

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online, ***dovrebbero poter accedere ai contenuti informativi, culturali e di intrattenimento che permettano loro di integrarsi pienamente a livello sociale e professionale*** e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino ***la loro vita quotidiana*** e il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, ***il diritto di accesso all'informazione***, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) I servizi online acquisiscono un'importanza crescente nella società. Internet è uno strumento fondamentale per l'accesso alle informazioni e all'istruzione e per il coinvolgimento nella società. Nell'interesse dell'inclusione sociale, è pertanto opportuno garantire l'accessibilità universale dei siti web degli enti pubblici e di quelli che forniscono servizi di base per il pubblico, quali importanti siti di notizie e biblioteche mediatiche, servizi bancari ("online banking") e informazioni e servizi dei gruppi d'interesse.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le autorità pubbliche degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere che taluni siti web siano trasferiti su server che si trovano all'interno dell'Unione, in modo da evitare lo spionaggio da parte di soggetti esterni all'UE o fughe di notizie e impedire a detti soggetti di interrompere servizi importanti per motivi di sicurezza.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) È opportuno che la direttiva miri a garantire l'accessibilità, **sulla base di requisiti comuni**, di **taluni tipi di** siti web di enti pubblici che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico. **Tali tipi sono stati individuati nell'analisi comparativa dell'e-government del 2001²⁵ e su di essi si basa l'elenco riportato nell'allegato.**

(19) È opportuno che la **presente** direttiva miri a garantire **alle persone con disabilità la piena** accessibilità di **tutti i** siti web degli enti pubblici **e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche** che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico, **al fine di agevolarli in modo che possano vivere in autonomia e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite. I tipi di siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere riportati nell'allegato. I termini per la conformità alle prescrizioni della presente direttiva dovrebbero essere scaglionati onde consentire di estenderne l'ambito di applicazione per includervi tutti i siti web degli enti pubblici che forniscono servizi direttamente al pubblico.**

²⁵ <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope>

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità del web per **taluni tipi di** siti web **di** enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di tali siti web alle suddette prescrizioni, è necessario conferire una presunzione di conformità ai siti web che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio **sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE e la decisione n. 1673/2006/CE**, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva.

Emendamento

(20) La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità del web per **tutti i** siti web **degli** enti pubblici **e per quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche**. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di tali siti web alle suddette prescrizioni, è necessario conferire una presunzione di conformità ai siti web che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva.

^{1 bis} **Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012,**

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Nella preparazione e nelle eventuali revisioni future delle pertinenti norme europee e armonizzate, è opportuno insistere presso i competenti organismi europei di normalizzazione affinché assicurino la coerenza con le pertinenti norme internazionali (al momento ISO/IEC 40500), al fine di evitare qualsiasi frammentazione o incertezza giuridica.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web ***degli enti pubblici*** a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni ***anno*** una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web ***interessati*** a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. ***La nomina di un'autorità competente in ciascuno Stato membro quale organismo responsabile del controllo costituirebbe un modo adeguato per garantire che la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web sia monitorata e rigorosamente applicata, con la stretta partecipazione delle parti interessate mediante l'istituzione di un meccanismo di denuncia nei casi riscontrati di non conformità.*** Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ***interessati***

ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni **due anni** una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) È opportuno che la prima metodologia utilizzata per effettuare un monitoraggio continuo della conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web sia adottata mediante atti di esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) In un contesto armonizzato, il settore **degli sviluppatori** di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi.

(25) In un contesto armonizzato, il settore **dello sviluppo** di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi, **contribuendo in tal modo alla crescita economica e all'occupazione.**

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) *Per* assicurare l'accessibilità dei siti web interessati conformemente alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite dalla presente direttiva, *è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di precisare ulteriormente*, all'occorrenza, tali prescrizioni e *stabilire la norma europea*, o parti di *essa*, che, in assenza di norme armonizzate, consentano di conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano *tale norma* o parti di *essa*. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(26) *Al fine di* assicurare l'accessibilità dei siti web interessati conformemente alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite dalla presente direttiva *e garantire che tali prescrizioni risultino chiare e comprensibili per le parti interessate nella sua attuazione, ivi compresi gli sviluppatori esterni di siti web e il personale interno degli enti pubblici e degli altri enti che svolgono funzioni pubbliche*, dovrebbe essere delegato *alla Commissione* il potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di ulteriori dettagli*, all'occorrenza, *relativi a tali prescrizioni senza modificarle e riguardo alla determinazione delle norme europee*, o parti di *esse*, che, in assenza di norme armonizzate, consentano di conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano *tali norme* o parti di *esse*. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede

Emendamento

(28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici *e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche*, non può essere realizzato in

l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, *e* può ***dunque*** essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali ***ma*** può ***al contrario*** essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***L'adozione di un approccio armonizzato all'accessibilità dei siti web in tutta l'Unione comporterebbe una riduzione dei costi per le imprese che sviluppano siti web e, di conseguenza, per gli enti pubblici che ricorrono ai loro servizi. In futuro, l'accesso alle informazioni e ai servizi forniti mediante siti web sarà sempre più importante per l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei cittadini, tra cui l'accesso all'occupazione.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti e in particolare alle persone ***con limitazioni funzionali, compresi i*** disabili.

Emendamento

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici ***e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche*** a tutti gli utenti e in particolare alle persone disabili ***e agli anziani.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone disabili comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere ***accessibile*** il contenuto dei siti web appartenenti ad enti pubblici, ***i cui tipi sono precisati*** nell'allegato.

Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere ***accessibili:***

a) la funzionalità e il contenuto dei siti web appartenenti ad enti pubblici; nonché

b) la funzionalità e il contenuto dei siti web gestiti dagli altri enti che svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis.

Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva oltre le funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri ***possono*** estendere l'applicazione della presente direttiva a tipi di siti web ***degli enti pubblici*** diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.

Emendamento

3. Gli Stati membri ***sono incoraggiati a*** estendere l'applicazione della presente direttiva a tipi di siti web diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva alle microimprese quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE^{1bis}, se svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis.

^{1 bis} **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 136).**

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) "ente pubblico", lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2014/24/UE, articolo 2, paragrafo 1, punto 4 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis+} e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

^{1 bis} **Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L ...).**

⁺ **GU: si prega di inserire la data di adozione e gli estremi di pubblicazione della direttiva nella nota.**

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) "siti web appartenenti a enti pubblici", siti web sviluppati, acquistati, mantenuti o cofinanziati da enti pubblici oppure cofinanziati con fondi dell'Unione;

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quater) "siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche", i siti web gestiti da enti che svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis;

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "siti web interessati", siti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***della presente direttiva;***

(1) "siti web interessati", ***tutte le versioni dei siti web*** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***comprese quelle destinate ai dispositivi mobili o progettate per essere accessibili con qualsiasi altro mezzo. Se un'applicazione progettata dai proprietari di un sito web offre servizi connessi al sito, la presente definizione si applica anche all'applicazione;***

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) “contenuto dei siti web”, informazioni che devono essere veicolate all'utente per mezzo di un programma utente, incluso il codice o il markup che definiscono la struttura, gli aspetti presentazionali e quelli interattivi del contenuto;

Emendamento

(2) "contenuto dei siti web", informazioni e ***componenti dell'interfaccia utente*** che devono essere veicolate all'utente per mezzo di un programma utente, incluso il codice o il markup che definiscono la struttura, gli aspetti presentazionali e quelli interattivi del contenuto. ***Per contenuto dei siti web s'intendono le informazioni testuali e non testuali, la possibilità di scaricare documenti e moduli nonché le forme di interazione a due vie, ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento. Sono altresì incluse le funzioni offerte tramite siti web esterni al sito web interessato, ad esempio mediante l'uso di link, a condizione che il sito web esterno costituisca l'unico mezzo tramite il quale le informazioni o il servizio sono forniti all'utente. Il contenuto di un sito web comprende anche il contenuto generato dall'utente e, se tecnicamente possibile, il contenuto dei media sociali, se incorporati nel sito web in questione. Rientrano nella definizione non soltanto le parti del sito web interessato che offrono un servizio specifico, ma l'intero sito web ad esso collegato;***

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. "strumento di authoring", qualsiasi applicazione web o non web che può essere utilizzata dagli autori (individualmente o in collaborazione con altri) per creare o modificare il contenuto web ai fini di un suo utilizzo da parte degli altri autori o degli utenti finali;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) “programma utente” (user agent), qualsiasi programma che recuperi e presenti contenuti web agli utenti; in questa definizione sono compresi i browser web, i lettori multimediali, i componenti aggiuntivi (plug in) e altri programmi che permettono di trovare, presentare e interagire con i contenuti web;

Emendamento

(3) "programma utente" (user agent), qualsiasi programma che recuperi e presenti contenuti web agli utenti; in questa definizione sono compresi i browser web, i lettori multimediali, i componenti aggiuntivi (plug in) e altri programmi che permettono di trovare, presentare e interagire con i contenuti web, ***indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato per tale interazione, compresi i dispositivi mobili.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "accessibilità del web", i principi e le tecniche cui attenersi nella costruzione dei siti web interessati per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare le persone disabili e gli anziani. Per accessibilità del web s'intendono in particolare i principi e le tecniche che migliorano la percezione, la navigazione, l'utilizzo, l'interazione e la comprensione da parte degli utenti, compreso l'uso della tecnologia assistiva o della comunicazione migliorativa e alternativa;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) "tecnologia assistiva", qualsiasi hardware o software che funga da

programma utente o si affianchi a un programma utente principale per fornire una funzionalità volta a soddisfare le esigenze degli utenti disabili che vada oltre la funzionalità offerta dai programmi utenti principali. Sono comprese le presentazioni alternative, metodi alternativi di input, meccanismi aggiuntivi di navigazione od orientamento e trasformazioni del contenuto;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) "progettazione universale", la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzati da tutte le persone, nella maggiore misura possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, conformemente alla definizione della Convenzione delle Nazioni Unite. Non sono esclusi i dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessario;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "ente pubblico", lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

soppresso

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto **e dell'interazione con lo stesso**, ove necessario, fornendo un'alternativa elettronica accessibile;

Emendamento

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, **la navigazione**, l'utilizzo, **l'interazione, la leggibilità** e la comprensione **in autonomia** da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto, ove necessario, fornendo un'alternativa elettronica accessibile;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) con modalità che **favoriscano** l'interoperabilità con **diversi** programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento

b) con modalità che **garantiscono** l'interoperabilità con **un ampio ventaglio di** programmi utente e **di** tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) mediante un approccio di progettazione universale.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 al più tardi entro il 31 dicembre 2015.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità dell'articolo 8, per **precisare ulteriormente***, ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente all'articolo 8, riguardo alla **definizione di ulteriori dettagli***, ove opportuno, *relativi alle* prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1, ***senza modificarle***.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Finché i riferimenti alle norme europee di cui al paragrafo 1 non sono stati stabiliti, i siti web interessati che rispettano ***le parti della*** norma ***ISO/IEC 40500:2012 riguardanti*** i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web previste all'articolo 3.

Emendamento

3. Finché i riferimenti alle norme europee di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono stati stabiliti, i siti web interessati che rispettano ***la*** norma ***tecnica internazionale WCAG 2.0 riguardante*** i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web previste all'articolo 3, ***paragrafo 1***.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri ***promuovono*** l'inserimento, nei siti web interessati, di una dichiarazione sull'accessibilità degli stessi, in particolare sulla conformità alla presente direttiva, e di eventuali ulteriori informazioni sull'accessibilità ***a sostegno degli*** utenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri ***garantiscono*** l'inserimento, nei siti web interessati, di una dichiarazione ***chiara e concisa*** sull'accessibilità degli stessi, in particolare sulla conformità alla presente direttiva, ***comprese informazioni sul grado di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web relative al contenuto video in diretta***, e di eventuali ulteriori

informazioni sull'accessibilità *per aiutare gli utenti nella valutazione del grado di accessibilità dei siti web interessati. Tali informazioni sono fornite in formato accessibile.*

Ibis. La Commissione istituisce un modello di dichiarazione sull'accessibilità mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web *definite all'articolo 3 a tutti i siti web degli enti pubblici*, oltre *ai siti web interessati*, e segnatamente ai siti web *degli enti pubblici* cui si applicano disposizioni nazionali in vigore o pertinenti misure in materia di accessibilità del web.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web *di cui all'articolo 3, paragrafo 1*, a tutti i siti web oltre *a quelli* interessati, e segnatamente ai siti web cui si applicano disposizioni nazionali in vigore o pertinenti misure in materia di accessibilità del web.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono e sostengono i programmi di formazione sull'accessibilità del web rivolti alle pertinenti parti interessate, compreso il personale degli enti pubblici e degli enti che svolgono funzioni pubbliche, che permettono di creare, gestire e aggiornare pagine web e il relativo contenuto.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini della sensibilizzazione sulle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sui loro vantaggi per gli utenti e i proprietari di siti web e sulla possibilità di presentare una denuncia in caso di non conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto all'articolo 7 bis.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere l'utilizzo degli strumenti di authoring che favoriscono il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate ***e delle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani*** riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello unionale con le parti interessate dell'industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione *annuale* di cui all'articolo 7, *paragrafo 4*, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche.

Emendamento

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello *nazionale e unionale con le pertinenti parti sociali e* le parti interessate dell'industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 7 *ter*, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le pertinenti parti sociali partecipino allo sviluppo e all'applicazione dei programmi di formazione e dei regimi di sensibilizzazione, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 bis e 2 ter.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Monitoraggio *e relazioni*

Emendamento

Monitoraggio

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione istituisce un gruppo di esperti che, su suo invito, si riunisce almeno una volta ogni due anni per discutere i risultati del monitoraggio, scambiare le migliori prassi sull'attuazione della presente direttiva e valutare la necessità di specifiche aggiuntive alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il gruppo di esperti è composto da esperti governativi e del settore privato, comprese le pertinenti parti interessate, tra cui gli anziani, le persone disabili e le loro organizzazioni rappresentative.

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 61

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nella relazione sono trattate anche le azioni eseguite a norma dell'articolo 6.

soppresso

Emendamento 62

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per il monitoraggio sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in materia di accessibilità del web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La metodologia è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per il monitoraggio sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni dell'articolo 3, **paragrafo 1**, in materia di accessibilità del web. **La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile e riproducibile ed è elaborata in stretta consultazione con le pertinenti parti interessate dell'industria e della società civile, comprese in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. **La prima metodologia è adottata entro il ...** *. La metodologia è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

* **GU: inserire un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la conformità alla metodologia di ricerca che unisce analisi di esperti ed esperienze degli utenti, inclusi gli utenti con disabilità.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite da quest'ultima per mezzo di atti di

soppresso

esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Organismo di controllo

- 1. Gli Stati membri designano un'autorità competente (organismo di controllo) responsabile del controllo della conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri garantiscono che, nella misura del possibile, l'autorità competente designata cooperi strettamente con le pertinenti parti interessate, inclusi gli anziani, le persone disabili e le rispettive organizzazioni rappresentative.**
- 2. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente designata disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie all'assolvimento dei seguenti compiti:**
 - a) monitorare la conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web, come disposto all'articolo 7;**
 - b) istituire un meccanismo di denuncia che consenta a qualsiasi persona fisica o giuridica di segnalare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dei siti web interessati; nonché**
 - c) esaminare le denunce presentate.**
- 3. Gli Stati membri possono assegnare all'organismo di controllo la responsabilità di attuare le misure supplementari di cui all'articolo 6.**
- 4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'organismo di**

controllo designato entro il*

** GU: inserire la data di trasposizione.*

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Relazioni

- 1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati del monitoraggio effettuato in conformità dell'articolo 7, anche per quanto riguarda i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.*
- 2. La relazione riguarda anche le misure adottate in conformità dell'articolo 6, comprese le conclusioni generali eventualmente tratte dai pertinenti organismi di controllo sulla base del monitoraggio.*
- 3. Tale relazione è pubblicata in formati facilmente accessibili.*
- 4. Le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.*

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 quater

Modifica dell'allegato I bis

Al fine di tenere conto dei progressi tecnologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 riguardo alla modifica dell'allegato I bis.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 quinquies

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il ... e provvedono a comunicarle senza ritardi ogni successiva modifica ad esse relativa.*

** GU: inserire la data: sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti i contenuti nuovi dei siti web interessati entro il ... e per tutti i contenuti esistenti dei siti web interessati entro il ...**.*

** GU: inserire la data: un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

*** GU: inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Per le prescrizioni in materia di accessibilità del web relative ai contenuti audio in diretta, i termini per l'applicazione di cui al paragrafo 1 bis sono prorogati di due anni.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Entro *tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva* la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della *stessa*.

Entro ... *, la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della *presente direttiva, in particolare dell'allegato I bis, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 7 ter, e mette a disposizione del pubblico i risultati di tale riesame.*

** GU: inserire due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 72

Proposta di direttiva Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

*Tipi di siti web degli enti pubblici
(a cui si fa riferimento nell'articolo 1,*

soppresso

paragrafo 2)

- (1) Imposte sul reddito: dichiarazione, notifica di accertamento*
- (2) Servizi di ricerca lavoro da parte degli uffici di collocamento*
- (3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio*
- (4) Documenti personali: passaporto o patente di guida*
- (5) Immatricolazione di autoveicoli*
- (6) Domanda di licenza edilizia*
- (7) Dichiarazioni alla polizia, per esempio in caso di furto*
- (8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per esempio cataloghi e strumenti di ricerca*
- (9) Domanda e rilascio di certificati di nascita o di matrimonio*
- (10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università*
- (11) Avviso di trasferimento di residenza*
- (12) Servizi sanitari: indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni.*

Emendamento 73

**Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I bis

*Tipi di funzioni pubbliche di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)*

- (1) Servizi di rete: servizi di fornitura di gas, riscaldamento, elettricità e acqua; servizi postali; reti e servizi di comunicazione elettronica;*
- (2) Servizi connessi ai trasporti;*
- (3) Servizi bancari e assicurativi di base (compresi almeno conto di pagamento di*

base, assicurazione sul contenuto della casa e sull'edificio, assicurazione sulla vita o medica);

(4) Istruzione primaria, secondaria, superiore e per adulti;

(5) Regimi legali e complementari di protezione sociale che coprono i principali rischi della vita (compresi almeno quelli connessi alla salute, all'invecchiamento, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, alla pensione e alla disabilità);

(6) Servizi sanitari;

(7) Servizi di assistenza all'infanzia;

(8) Altri servizi essenziali prestati direttamente al pubblico per facilitare l'inclusione sociale e tutelare i diritti fondamentali;

(9) Attività culturali e informazioni turistiche.